

- 2) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev'essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.
- 3) L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

<sup>(1)</sup> GU C 303 dell'8.9.2014.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan**

(Causa C-354/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Prodotti in libera circolazione in Germania — Prodotti soggetti a controlli di omologazione in Romania — Certificato di conformità messo a disposizione da un distributore di un altro Stato membro — Certificato ritenuto insufficiente per consentire la libera commercializzazione di tali prodotti — Principio del reciproco riconoscimento — Irricevibilità parziale)**

(2015/C 389/10)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Cluj

**Parti del procedimento principale**

Ricorrente: SC Capoda Import-Export SRL

Convenuti: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 34 TFUE e 31, paragrafi 1 e 12, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la commercializzazione in uno Stato membro di pezzi di ricambio nuovi per veicoli stradali — nella fattispecie, pompe per acqua e filtri per combustibile — all'applicazione di una procedura di approvazione o di omologazione in tale Stato membro, purché detta normativa preveda peraltro eccezioni che garantiscano che i pezzi di ricambio legittimamente prodotti e commercializzati negli altri Stati ne siano esenti o, in loro assenza, che i pezzi in questione siano tali da rappresentare un grave rischio per il buon funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua efficienza ambientale e che tale procedimento di omologazione o di approvazione sia strettamente necessario e proporzionato al rispetto degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale o di protezione dell'ambiente.

- 2) Le condizioni alle quali deve essere fornita la prova del fatto che siffatti pezzi di ricambio sono già stati omologati o approvati oppure costituiscono pezzi di origine o di qualità equivalente, in mancanza di regolamentazione nel diritto dell'Unione, sono disciplinate dal diritto degli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.

---

<sup>(1)</sup> GU C 361 del 13.10.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento promosso da Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale**

(Causa C-404/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Ambito di applicazione ratione materiae — Accordo di divisione ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un curatore — Qualificazione — Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice — Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni)*

(2015/C 389/11)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší soud České republiky

**Parti nel procedimento principale**

Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che l'approvazione di un accordo di divisione dell'eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade pertanto nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 431 dell'1.12.2014.